

INFORMATIVA N. 19 / 2014

Ai gentili Clienti dello Studio

Oggetto: STAMPA DELLA CONTABILITA' ANNO 2013.

- Riferimenti:
- Art. 7, comma 4-ter, DL n. 357/94
 - Art. 1, comma 161, Legge n. 244/2007
 - Artt. 15, 16 e 22, DPR n. 600/73
 - Sentenza Corte Costituzionale del 25/07/2011 n. 247

La stampa sui registri della contabilità riferita al **2013** e l'aggiornamento del libro degli inventari dovranno essere effettuati entro il **30.12.2014**. Il registro dei beni ammortizzabili andava aggiornato entro il **30.09.2014**.

Art. 7, c. 4-ter, D.L. 357/94: *“A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti e in loro presenza.”*

TIPO REGISTRO	TERMINE
Libro dei Cespiti Ammortizzabili	30.09.2014
Registri Iva	30.12.2014
Libro Giornale	30.12.2014
Libro Inventari	30.12.2014

Entro lo scorso **30.09.2014** doveva essere aggiornato e/o stampato in via definitiva il **Libro dei cespiti ammortizzabili**.

Entro il prossimo **30.12.2014** :

- **Registri IVA**
- **Libro degli Inventari**
- **Libro Giornale**

E' bene ricordare che la Suprema Corte sezione tributaria con sentenza 16707 del 24 maggio 2005 ha sancito che costituisce **irregolarità** nella tenuta delle scritture contabili la scritturazione dei dati con il mezzo della **matita**.

Pertanto le registrazioni fatte a matita sono considerate inesistenti.

Inoltre la tenuta regolare delle scritture contabili deve avvenire **senza cancellature** ed **abrasioni**. Eventuali errori devono restare leggibili (esempio: ~~fattura n. 70 del 17.09.2014~~).

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo deve essere assolta **solo** sui seguenti libri contabili:

- **Libro Inventari**
- **Libro Giornale**

N.B.: sono esenti dall'imposta di bollo i Registri IVA e il Libro del Cespiti Ammortizzabili

Per le società di capitali (SRL e SPA) l'imposta di bollo si assolve con l'applicazione di **una** marca da bollo da **€. 16,00** ogni cento pagine.

Società di persone (SNC e SAS) e ditte individuali con **due** marche da bollo da **€. 16,00** ogni cento pagine.

Le marche da bollo vanno applicate preventivamente sulla pagina numero **1, 101, 201** ecc... e annullate.

IMPOSTA DI BOLLO OGNI 100 PAGINE	
Società di capitali (SRL, SPA)	€. 16,00
Società di persone (SNC, SAS)	€. 32,00
Imprese individuali	<i>(2 marche da bollo da 16,00)</i>

NUMERAZIONE DELLE PAGINE

La numerazione di **tutti** i registri avviene per anno e progressivamente, con l'indicazione del numero di pagina e dell'anno a cui si riferiscono le scritture contabili.

Quindi per le scritture dell'anno 2013 :

1/2013 , 2/2013 , 3/2013 , 4/2013 , 5/2013 , 6/2013 ...

oppure

2013 /1 , 2013 /2 , 2013 /3 , 2013 /4 , 2013 /5 , 2013 /6 ...

Per il libro inventari nella numerazione progressiva può essere omessa l'indicazione dell'anno, qualora le annotazioni occupino solo poche pagine per anno:

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 ecc.

Coloro che avessero ancora libri e registri vidimati dalla CCIAA e dell'Ufficio delle Entrate, non devono né numerare le pagine (come sopra descritto) né apporre marche da bollo in quanto entrambi gli obblighi sono già stati assolti.

Nel caso in cui le pagine vidimate e bollate dovessero terminare, si ricorda che non è più obbligatorio la preventiva vidimazione dei registri presso gli Uffici competenti.

IMPORTANTE : si ricorda inoltre che **dovrà** essere **redatta** e **trascritta** sul libro degli inventari la **distinta di magazzino** per il valore dichiarato nel bilancio chiuso al 31.12.2013. Alla distinta **dovrà** seguire la descrizione del **criterio** adottato per la sua **valutazione e redazione**.

La Suprema Corte di cassazione, con **sentenza n. 23950 del 15.11.2011**, ha stabilito che è legittimo il recupero a **tassazione** dei ricavi ricostruiti in maniera induttiva, per la vendita di merci indicate come rimanenze di magazzino, **qualora** il contribuente si sia limitato a enunciare il valore globale di esse, **NON ottemperando all'onere della loro specificazione distinta per categorie omogenee**.

Per le imprese che hanno adottato il criterio del costo medio ponderato un fac-simile di descrizione potrebbe essere la seguente :

“Le rimanenze che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte **al costo di acquisto o di produzione**, essendo tali valori **non superiori** ai valori di presunto realizzo alla fine dell'esercizio. Il metodo utilizzato per la valutazione è quello del **costo medio ponderato** per tutte le rimanenze finali, ad eccezione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazioni e dei prodotti finiti, che invece sono valutate in funzione del **costo industriale di produzione**, determinato dalla sommatoria dei costi industriali diretti e della quota dei costi industriali indiretti ragionevolmente imputabili. E' da sottolineare che il valore così determinato **non** differisce in maniera apprezzabile dal **valore normale medio** di mercato alla **chiusura** dell'esercizio. Pertanto, non si ritiene necessario precisare le singole **differenze di ciascuna categoria di beni**, con perfetto rispetto del principio della continuità dei valori di bilancio previsto dal comma 7 dell'art. 92 del T.U.I.R. 917/86, secondo cui le rimanenze finali di un esercizio, nell'ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo.”

CONSERVAZIONE SCRITTURE CONTABILI

Art. 2220 Codice Civile :

Le scritture devono essere conservate per **DIECI ANNI** dalla data dell'ultima registrazione.

Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere, email, pec e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere, email, pec e dei telegrammi spediti.

I TERMINI DELL'ACCERTAMENTO

PERIODO D'IMPOSTA	ANNO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	TERMINI ORDINARIO PER L'ACCERTAMENTO	TERMINE IN PRESENZA DI FATTISPECIE PENALI
2005	2006	31.12.2010	31.12.2014
2006	2007	31.12.2011	31.12.2015
2007	2008	31.12.2012	31.12.2016
2008	2009	31.12.2013	31.12.2017
2009	2010	31.12.2014	31.12.2018
2010	2011	31.12.2015	31.12.2019
2011	2012	31.12.2016	31.12.2020
2012	2013	31.12.2017	31.12.2021
2013	2014	31.12.2018	31.12.2022

La Corte Costituzionale, con **sentenza n. 247 del 2011**, ha sancito la **legittimità del raddoppio dei termini** di accertamento in presenza di situazioni suscettibili di denuncia penale, rilevate dall'Ufficio anche dopo la scadenza dei termini ordinari e a prescindere dal giudizio penale di merito (archiviazione, proscioglimento, condanna, non luogo a procedere ecc.).

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE **DELLA CLIENTELA** PER EVENTUALI CHIARIMENTI.

Distinti saluti.

Verona, 18/12/2014

avv. Luigi Borsaro